

ANTIGONE

**Le tecnologie dell'informazione in
carcere: realtà, potenzialità,
ambivalenze**

Anno XVI

N. 2



ANTIGONE



ANTIGONE

PER I DIRITTI E LE GARANZIE NEL SISTEMA PENALE

RIVISTA «ANTIGONE»

Semestrale di critica del sistema penale e penitenziario

Sito: <http://www.antigone.it/rivista/>

a cura dell'associazione Antigone onlus

SEDE LEGALE E OPERATIVA: via Monti di Pietralata n. 16, 00157 Roma

Tel.: 06 4511304; - Fax: 06 62275849

Sito: www.antigone.it; e-mail: segreteria@antigone.it

ANTIGONE EDIZIONI

ISSN 2724-5136

DIRETTORE RESPONSABILE: Claudio Sarzotti (Università di Torino)

CO-DIRETTORE: Stefano Anastasia (Università di Perugia)

COMITATO SCIENTIFICO: Cecilia Blengino (Università di Torino); Anna Maria Campanale (Università di Foggia); Giuseppe Campesi (Università di Bari); Yves Cartuyvels (Université Saint Louis Bruxelles); Amedeo Cottino (Università di Torino); Alessandro De Giorgi (San José State University); Luigi Ferrajoli (Università di Roma Tre); Paolo Ferrua (Università di Torino); Carlo Fiorio (Università di Perugia); José García Añón (Universitat de València) Francesco Maisto (Magistrato); Alberto Marcheselli (Università di Genova); Antonio Marchesi (Università di Teramo); Pio Marconi (Università di Roma La Sapienza); Luigi Marini (Magistrato); Dario Melossi (Università di Bologna); Giuseppe Mosconi (Università di Padova); Mauro Palma (Garante Nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale); António Pedro Dores (InstitutoUniversitário de Lisboa); Livio Pepino (ex Magistrato e scrittore); Luigi Pannarale (Università di Bari); Tamar Pitch (Università di Perugia); Ivan Pupilizio (Università di Bari); Franco Prina (Università di Torino); Eligio Resta (Università di Roma Tre); Iñaki Rivera Beiras (Universitat de Barcelona); Marco Ruotolo (Università di Roma Tre); Alvise Sbraccia (Università di Bologna), Demetra Sorvatzioti (University of Nicosia); Francesca Vianello (Università di Padova), Massimo Vogliotti (Università Piemonte Orientale); LoïcWacquant (University of California, Berkeley).

REDAZIONE COORDINATORI: Daniela Ronco (Università di Torino), Giovanni Torrente (Università di Torino)

CORPO REDAZIONALE: Costanza Agnella (Università di Torino), Perla Allegri (Università di Torino), Rosalba Altopiedi (Università del Piemonte Orientale), Carolina Antonucci (Università di Roma "La Sapienza"), Federica Brioschi (Associazione Antigone), Angelo Buffo (Università di Foggia), Chiara De Robertis (Università di Torino), Giulia Fabini (Università di Bologna), Valeria Ferraris (Università di Torino), Patrizio Gonnella (Università di Roma Tre), Susanna Marietti (Associazione Antigone), Simona Materia (Università di Perugia), Michele Miravalle (Università di Torino), Claudio Paterniti Martello (Associazione Antigone), Benedetta Perego (Università di Torino), Simone Santorso (University of Hull), Vincenzo Scalia (University of Winchester), Alessio Scandurra (Università di Pisa), Daniele Scarscelli (Università del Piemonte Orientale), Valeria Verdolini (Università di Milano Bicocca), Massimiliano Verga (Università di Milano Bicocca)

RESPONSABILI EDITING: Federica Brioschi (Associazione Antigone), Jacopo Lofoco (Università di Torino)

INCOPERTINA: Immagine del Carcere di Milano San Vittore realizzate da Pietro Snider per Next New Media e Antigone nell'ambito del progetto Inside Carceri, <https://www.flickr.com/photos/insidecarceri/8197490558/>

N. 2/2021 LE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE IN CARCERE: REALTÀ, POTENZIALITÀ, AMBIVALENZE

a cura di Perla Arianna Allegri, Stefano Anastasia, Vincenzo Scalia

INDICE

Editoriale, <i>Perla Arianna Allegri, Stefano Anastasia, Vincenzo Scalia</i>	7
Dalla fobia al clamore? Immaginarsi e usi delle T.I.C. nelle pratiche e nell'educazione penitenziarie nelle carceri italiane e argentine durante la pandemia, <i>Mauricio Manchado, Giuseppe C. Pillera</i>	13
Connessione instabile. Una prima analisi dell'impatto degli strumenti di comunicazione a distanza nei Poli Universitari Penitenziari nel contesto dell'emergenza pandemica, <i>Chiara Dell'Oca</i>	30
L'anacronismo del carcere di fronte alle tecnologie dell'informazione, <i>Stefano Anastasia</i>	47
La telemedicina negli istituti penitenziari: potenzialità, resistenze e prospettive. Intervista al Dr. Claudio Leonardi dell'ASL Roma 2 a cura di <i>Daniela Ronco</i>	59
Vite asincrone, <i>Corrado Cosenza</i>	78
Le tecnologie didattiche in carcere: vincoli e opportunità, <i>Ada Maurizio</i>	94
Il diritto del detenuto al mantenimento delle comunicazioni con l'esterno dell'istituto penitenziario, specie con i familiari, <i>Mario Marcuz</i>	106
ALTRI SAGGI	
La giustizia riparativa tra funzionalità del diritto penale e alternative di paradigmi, <i>Giuseppe Mosconi</i>	123
Isole al largo. Considerazioni ai margini per una nuova cultura della detenzione, <i>Jacopo Lofoco</i>	160

RUBRICA GIURIDICA

Commento alla giurisprudenza. Oltre i cancelli della detenzione amministrativa: la progressiva affermazione del diritto di accesso, *Eleonora Celoria* 184

ARTE E CARCERE

Una questione “privata”. I corpi e lo spazio nel cinema carcerario di Leonardo Di Costanzo, *Guglielmo Siniscalchi* 202

A PROPOSITO DI...

Nuove tendenze della sociologia dell'istituzione penitenziaria in Italia: ricerca scientifica e impegno politico-sociale, *Claudio Sarzotti* 207

AUTORI

223



Isole al largo. Considerazioni ai margini per una nuova cultura della detenzione

Jacopo Lofoco¹

Abstract

The island's geographical liminality and the prison's social liminality are realised in an easy combination through pure abstraction and through the implementation of different detention experiments. As in a game of Chinese boxes, an investigation of physical and mental space opens up, revealing how the island represents the essential paradigm of the modern detention utopia. On a theoretical level, this paper highlights a reconsideration of the full adoptability of the total institutions' Goffman model. It offers a historical reconstruction of the experience of island detention in Italy from the 19th century onwards, not only soliciting reflections about issues that are still open today (e.g., space, work, quality of life within prison facilities) but also questioning the culturally accepted model of detention.

Keywords: prison, island, heterotopy, total institution

1. Le mura, il mare

Il saggio trae ispirazione dalla realtà delle isole carcere, realtà che nelle sue diverse declinazioni storiche e geografiche trova origine nella capacità umana di inserirsi e

adattarsi e in un immaginario collettivo in grado di produrre soluzioni di marginalizzazione (cfr. V. Calzolaio, 2022). Le caratteristiche del carcere trovano loro estrema amplificazione nell'utopia e nella materialità dello spazio insulare; il binomio

¹ Jacopo Lofoco, laureato in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Torino. È ricercatore indipendente sui temi della storia e della rappresentazione sociale dell'istituzione penitenziaria.

istituisce un dialogo tra studi insulari e studi sulla detenzione, attraverso l'assunzione di due linguaggi differenti e sorprendentemente affini.

«Reale *versus* metaforico, geografico *versus* mitologico, focus *versus* locus: entro questi confini di opposti muove l'insularità, l'essere isola» (C. De Giuli, 2017, p. 3). Dalle scienze naturali, il concetto di insularità si diffonde nelle scienze umane: la complessità di una nozione che comprende realtà fisiche e dell'immaginazione sfocia così in un labirinto di significati a volte contraddittori (A.S. Robayna, 2009). Alla base, la forma insulare è riconoscibile come forma materiale e come simbolo. Si traccia una linea percorribile in un senso e nell'altro: categoria generale, isola è un luogo identificato da coordinate geografiche, terra circondata da acqua; da qui a realtà vissuta, fisicamente e mentalmente, spazio dell'interazione umana con il naturale; dunque, isola come pura astrazione, aldilà di geografia e vissuto umano. Ad un estremo, una categoria nella quale ricadono la miriade di isole del mondo; all'altro una categoria della mente distante da ogni spazio fisico reale.

Un enorme potenziale mitico e utopico avrebbe reso l'isola «la metafora più

importante del pensiero occidentale» (P. Hay, 2006, p. 26). Essa si riproduce continuamente nella mitologia, nella religione, nella letteratura, permettendo di «descrivere le situazioni in cui l'isolamento fornisce le condizioni per l'utopia, l'eccezione, la segretezza totale, il controllo o la libertà assoluta dalla società» (K. Bittner, C. Lozano, 2014, p. 179).

Robayna (2009) sottolinea come il concetto di isola sia caratterizzato da un elevato dinamismo semantico, i tentativi di definizione sono influenzati dal periodo storico e dalla localizzazione geografica. Sulla scorta della teoria biogeografica¹, è evidente la propensione a pensare in termini di bordi, confini, frontiere: in questi termini, la condizione insulare può legarsi a realtà ben lontane dall'essere terra circondata da acqua, quali prigioni, centri di detenzione per immigrati, ghetti... Isole all'interno delle città e degli stati. Tuttavia, quello della finitezza è solo un punto di vista. Il termine greco per isola - *nissos* o *nesos* - deriverebbe dalla radice etimologica della parola nave (*nan-*), suggerendo un'idea di connessione (E. Clark, T. Clark, 2009)². Allora il concetto di isola raccoglie in sé opposizioni e sfumature: conosciuto-sconosciuto, dentro-fuori,

¹ Per considerazioni di ampio respiro circa la biogeografia insulare, l'evoluzione umana sulle isole e una dettagliata elencazione delle realtà detentive in mezzo al mare cfr. V. Calzolaio, 2022.

² Sotto diversi aspetti, l'abbattimento della concezione di isola come spazio chiuso da confini impermeabili rappresenta la tendenza, già affermata, e l'orizzonte della nissologia (P. Hay, 2006).

definito-indefinito. Concetti tra loro complementari e necessari per la descrizione di una realtà.

2. Dentro e fuori

Le considerazioni sulla spazialità dell'isola e della prigione seguono percorsi sovrapponibili, implicano significati apparentemente identici, gli spazi materiali che le compongono sono facilmente accostabili: entrambe dibattono, di per sé, tra chiusura e apertura.

Il mare definisce l'isola, facendone emergere la «dimensione liminale» (K. Darici, 2014, p. 2), attribuendola qualità di *remoteness* (J. Gillis, 2001): questo limite è percepibile come infinitamente esteso, allo stesso tempo spazio che distanzia dal continente e «territorio liberato, luogo del possibile» (P. Hay, 2006, p. 22). Un confine massiccio separa invece i detenuti dal resto del mondo civile. Confine per certi versi traspirante, ispiratore di fuga, ma non esso stesso fantasia vivibile; un confine che rinchiude la persona in una condizione non desiderabile (e che si fa esso stesso controllo

vivente) separandola da un mondo conosciuto, senza rappresentare ponte di comunicazione con esso.

Lo spazio e le dinamiche carcerarie vengono classicamente ricondotte alle distinzioni binarie sulle quali è costruito il concetto di istituzione totale: dentro-fuori, società interna-società esterna, internati-staff. Baer e Ravneberg (2008) ritengono tali distinzioni eccessivamente rigide e hanno pensato ad un rapporto più dinamico e fluido tra il dentro ed il fuori le mura della prigione, sostenendo la coerenza con il concetto foucaultiano di eterotopia delle apparentemente impossibili giustapposizioni tra interno ed esterno. Dentro e fuori non sono due concetti, due spazi nettamente separati, e il confinamento si manifesta come uno stato mediano e ambivalente. Idealmente e fisicamente, allora, un confine impenetrabile non è concepibile.

2.1 Spazi altri

Il concetto di *eterotopia* - introdotto in letteratura da Michel Foucault nel 1966³ - interessa lo «spazio del di fuori» in

compare per la prima volta nella prefazione de *Les mots e les choses* (*Une archéologie des sciences humaines*) (1966), ma è attraverso le due conferenze radiofoniche *Les utopies réelles ou «lieux et autres lieux»* (1966) e la conferenza parigina del 1967,

³ «L'«eterotopia» è innanzitutto una nozione di anatomia patologica che designa in particolare la presenza di un organo o di tessuti in un luogo in cui normalmente non dovrebbero trovarsi» (P. Sabot, 2012, p. 21). In ambito letterario, il termine e.

opposizione a quello dell'interno» (M. Foucault, 2001, p. 22). Della molteplicità di spazi di cui si compone l'esterno, si considerano quelli che si pongono in relazione con gli altri luoghi «con una modalità che consente loro di sospendere, neutralizzare e invertire l'insieme dei rapporti che sono da essi stessi delineati, riflessi e rispecchiati» (*ivi*, p. 23). Questi luoghi appartengono alle tipologie delle utopie e, appunto, delle eterotopie. Il concetto di eterotopia è costruito a partire da quello di utopia, quest'ultima intesa come spazio privo di un luogo reale, che intrattiene con lo spazio reale della società «un rapporto d'analogia diretta o rovesciata» (*ibidem*), come spazio fondamentalmente irreali. L'eterotopia si presenta invece come luogo reale, «specie di utopia effettivamente realizzata in cui i luoghi reali, tutti gli altri luoghi reali che si trovano all'interno della cultura vengono al contempo rappresentati, contestati e sovvertiti» (*ibidem*): un luogo che, seppure e per quanto localizzabile, si trova al di fuori di ogni altro.

Sono sei i principi su cui si fonda la descrizione sistematica di questi spazi altri, l'eterotopologia. *Universalità e/ della varietà*. La produzione di eterotopie è comune a tutte le culture del mondo. Assumono molteplici forme e possono classificarsi in due categorie: eterotopie di crisi ed eterotopie di

deviazione. *Mutabilità funzionale*. Ogni eterotopia ha il proprio peculiare funzionamento, determinato dal rapporto in cui si trova con la società in cui è situata e che può cambiare col tempo. *Giustapposizione tipologica*. L'eterotopia «ha il potere di giustapporre, in un unico luogo reale, diversi spazi, diversi luoghi che sono tra loro incompatibili»⁴ (p. 27). *Montaggio del tempo*. L'eterotopia funziona a pieno «quando gli uomini li trovano in una sorta di rottura assoluta con il loro tempo tradizionale» (p. 28). Il carcere opera questo montaggio in maniera molteplice: un montaggio statico del tempo di vita tradizionale dei detenuti condannati a pene differenti, ed uno dinamico dello stesso tempo detentivo, per cui le esistenze ristrette sono esposte a intervalli diversi – definitivamente, col rilascio, o provvisoriamente – al tempo esterno. *Regolazione d'accesso*. Le eterotopie «presuppongono sempre un sistema di apertura e chiusura che, al contempo, le isola e le rende penetrabili» (p. 30). L'ingresso avviene per costrizione o per volontà di sottomissione a riti e purificazioni. *Ambiguità di funzione*. Le eterotopie «sviluppano con lo spazio restante una funzione» (p. 31), funzione cangiante che oscilla tra la creazione di una doppia illusione (creazione di uno spazio illusorio che fa apparire come illusorio ogni spazio reale: è ciò che accade

pubblicata con il titolo *Des espaces autres*, che il concetto viene meglio definito.

⁴ Eterotopia è, ad esempio, il teatro, che combina sul palco una serie di luoghi estranei gli uni agli altri.

ogni giorno in ogni luogo di relegazione della vita umana) e la creazione di una realtà perfetta, tale da fare apparire il resto dello spazio reale come assolutamente caotico.

«Non si vive in uno spazio neutro e bianco; non si vive, non si muore, non si ama nel rettangolo di un foglio di carta. Si vive, si muore, si ama in uno spazio quadrettato, ritagliato, variegato, con zone luminose buie, dislivelli, scalini, avvallamenti e gibbosità, con alcune regioni dure e altre friabili, penetrabili, porose» (M. Foucault, 2006, p. 12): in questo quadro di esperienza vissuta possono concepirsi dei veri e propri contro-spazi, dei «luoghi che si oppongono a tutti gli altri e sono destinati a cancellarli, a compensarli, a neutralizzarli o a purificarli» (*ibidem*). Le eterotopie, realtà materiali nello spazio vissuto, ne scavano l'evidenza «fino a contestarne l'uso ordinario», creandovi «spazi funzionali distinti» (P. Sabot, 2012, p. 25). Ma l'eterotopia non è solo il prodotto di una certa divisione dello spazio vissuto e sociale: essa «si costituisce funzionalmente a partire dalla trasformazione degli individui o dei gruppi che la attraversano. (...) Essa definisce, nel senso forte del termine, un'esperienza, ossia la traiettoria di un divenire collettivo» e lo spazio del fuori viene a costituirsi come «spazio vissuto di sperimentazione del sé e del sociale» (ivi, p. 27).

Luoghi fisici di eccezione sono istituiti o tollerati dai poteri sovrani (dallo Stato ai consigli di amministrazione) quando le

regole che li governano «derivano dallo stesso potere che deliberatamente decide quando e come infrangerle, sospenderle o variarle al proprio interno» (M. Paulon, 2013). Le nemesi degli stessi poteri sono ivi autorizzate ad un'esistenza controllata.

2.2 Eterotopia o istituzione totale?

Focalizzandosi in particolare su terzo, quarto, quinto e sesto principio, Baer e Ravneberg (2008) riconoscono la prigione come eterotopia: come luogo di apparentemente impossibili giustapposizioni, delle sconfinare reciproco del dentro e del fuori tra loro; come luogo in cui si producono diversi sensi del tempo; come luogo isolato e di isolamento per i detenuti, penetrabile da chi ivi entra a diverso titolo; infine, come luogo che svolge, in relazione al resto dello spazio, una funzione ora di allontanamento, ora di riabilitazione. In quest'ottica, «il concetto di istituzione totale di Goffman fallisce in quanto non considera che l'indistinzione si manifesta assieme alla distinzione» (L.D. Baer, B. Ravneberg, 2008, p. 213). L'adozione della prospettiva eterotopica sul carcere permette di considerarlo simbolico rispetto ai caratteri della società stessa, un suo riflesso, un

microcosmo figurativo (M. Foucault, 2001), non una dimensione di isolamento che si dota di un ambiente omogeneo e stabilmente ancorato ad un sistema di distinzioni binarie.

Ma il fatto che una grande industria di interpretazioni si sia sviluppata attorno al breve saggio di Foucault, che nello stesso le prigioni siano solo marginalmente menzionate e che il concetto di eterotopia non sia stato ulteriormente sviluppato, spinge a una nuova valorizzazione del concetto di istituzione totale.

Schliehe (2016) ritiene la condizione di semipermeabilità dello spazio carcerario già evidente nel lavoro di Goffman. La permeabilità dell'istituzione totale - «vale a dire il grado al quale i modelli sociali mantenuti all'interno dell'istituzione totale e quelli mantenuti nella società esterna si sono reciprocamente influenzati, giungendo così a ridurre le differenze» (E. Goffman, 2010, p. 145) – assunta come caratteristica della stessa, dà «l'opportunità di considerare alcune delle relazioni dinamiche fra l'istituzione totale e la società esterna che la sostiene e la tollera» (E. Goffman, 2010, p. 145). Un certo grado di impermeabilità pare necessario per il mantenimento stesso dell'istituzione, ma sono riconoscibili dei limiti a questa presunta tenuta ermetica (si pensi alla possibile introduzione nell'istituzione delle differenze sociali esterne). Dunque, «le istituzioni totali sono parte del più ampio ordine sociale, mantenendo [con esso] una relazione fluida

ed una tuttavia chiara distinzione tra dentro e fuori» (A.K. Schliehe, 2016, p. 22).

Secondo un terzo approccio, si possono considerare complementari quelli di Foucault e di Goffman: il primo fornirebbe una genesi mentale e sociale dello spazio-istituzione, mentre il secondo permetterebbe di comprendere come l'istituzione operi quotidianamente sulle potenzialità umane (I. Hacking, 2004). Negli ultimi decenni una serie di cambiamenti hanno demolito alcuni totem del mondo carcerario (l'invalidabilità dei suoi confini, assenza di controlli *super partes*, impossibilità di inserimento di nuovi attori nelle dinamiche interne) in modo tale da permettere di interrogarsi sull'attualità del concetto di istituzione totale (F. Vianello, 2012); nonostante le trasformazioni è evidente come il sistema carcerario resti «il medesimo in tutti i suoi tratti essenziali» (T. Mathiesen, 1996, p.31).

3. Nuove soluzioni detentive nell'Italia liberale

Nel XVIII e nel XIX secolo, la necessità di costruire realtà statali unitarie (attraverso la dotazione di codici e la tessitura di reti amministrative centralizzate) e gli impeti colonizzatori andarono di pari passo con lo sviluppo di una scienza penitenziaria alimentato da un vivo dibattito sul penale e

sull'esecuzione penale, non meno che dalla sperimentazione di nuove forme di igiene sociale. In particolare, il neonato Stato italiano rispose alle esigenze di allontanamento dei socialmente pericolosi, di fornirsi un indirizzo penitenziario e, nell'indisponibilità di mezzi per rivolgersi all'esterno, di riuscire nella massima colonizzazione interna ricorrendo all'istituto del domicilio coatto ed alle colonie penali agricole, entrambi elementi di una fase importante nell'evoluzione del sistema penitenziario unitario, rilevando anche la loro esperienza quale parte del bagaglio storico e culturale dello sviluppo del territorio a partire dalla seconda metà dell'Ottocento.

La storia dell'istituto del domicilio coatto è la storia della sua critica, che ne seguirà l'intero corso durante il periodo liberale fino alla sua trasformazione nel confino fascista. L'adozione di tale misura di polizia, applicata senza l'avvio di alcuna forma processuale nei confronti di coloro che venivano riconosciuti a vario titolo come socialmente pericolosi, ha portato alla creazione di numerosi centri di dimora forzata disseminati sul territorio: le *colonie coatte*, poche sulla terraferma, la quasi totalità sulle isole minori che costeggiano la penisola dalla Toscana alla Puglia. L'intensità dell'applicazione di tale misura negli anni rende la storia del domicilio coatto parte della storia marginale delle isole minori italiane.

La ricerca di un'alternativa alla detenzione cellulare portò, sin dalla metà del XIX secolo, a riconoscere un certo potenziale risolutivo nella costituzione di colonie penali di tipo agricolo. La fondazione dello stabilimento sull'isola di Pianosa nel 1858 diede il via ad una entusiasta sperimentazione che già andava arrestandosi agli albori della Grande guerra, quando si fece evidente la delusione delle aspettative statali circa i ruoli molteplici che tali colonie avrebbero dovuto ricoprire nella società: da un lato, quello di centri di emenda e riabilitativi attraverso l'obbligo di lavoro all'aperto in una dimensione agricolo-comunitaria autosufficiente per quanto possibile, stato intermedio tra la detenzione e la libertà per quei condannati che avessero già scontato una parte della pena dando prova di ravvedimento; dall'altro, quello di motori della colonizzazione interna: le colonie, situate per lo più nelle isole maggiori e nel continente (anche qui, isole autonome nell'assolvimento del loro compito), laddove ve ne fosse stata una certa estensione, rappresentarono avamposti di conquista di terreni disabitati e da bonificarsi, secondo progettualità che prevedevano la successiva concessione delle terre a cittadini liberi e/o ai condannati una volta scontata la pena e la permanenza di alcun servizi per i coloni gestiti dall'amministrazione penitenziaria. I numeri di coloro che poterono effettivamente essere inviati in tali colonie (data la capienza delle stesse e il necessario

stato di buona salute per esservi ammessi), le condizioni di vita che dovevano sopportarsi (perlomeno nelle colonie situate in aree malariche) ed i costi organizzativi degli stabilimenti decretarono, in via generale, il fallimento di questa impresa in termini economici e di sviluppo di una penalità che non fosse puramente detentiva, almeno fino alla previsione nel Codice Rocco delle colonie agricole quali stabilimenti in cui scontare una misura di sicurezza (cfr. A. Gambardella, 2009).

3.1 *Colònia*

«Insediamento di appartenenti a una data comunità i quali si stabilivano in un altro paese»; «territorio distinto dalla madrepatria e assoggettato alla stessa da vincoli militari, politici, giuridici ed economici»; «istituto che ospita bambini in luogo adatto per cura e riposo»; «gruppo di persone che cambia temporaneamente residenza per ragioni di cura» (M. Cortellazzo, P. Zolli, 1979, p. 254).

Differenti indicazioni etimologiche permettono di considerare il termine colonia

come descrittivo di «molteplici esperienze di potere» (C. Petit, 2004, p. 28), involucro plastico offertosi a eterogenee esperienze di conquista, allontanamento, sfruttamento del lavoro, ma anche di educazione e opere di beneficenza. In uso comune latino, il verbo *colere* sta per coltivare la terra, usare una qualche attenzione, rispettare un superiore; in uso giuspubblicistico, *coloniam deducere* esprime la possibilità di sfruttamento di un determinato luogo in cui si sia insediata una popolazione. Il termine sembrerebbe dunque racchiudere un significato di assunzione di un atteggiamento verso qualcuno o qualcosa. Colonia è anche spazio, possedimento periferico: questo secondo uso sarà recuperato in epoca umanistica, divenendo il riferimento principale del vocabolo, dal momento in cui in nuovi Stati moderni, sulla scorta dell'esperienza romana, iniziarono ad espandersi oltremare.

Gli esperimenti detentivi nell'Italia liberale sintetizzano questi significati. La *colonia penale* è costituita da condannati⁵ (F. Carfora, 1897); essa è interna o esterna, dentro o fuori dai confini naturali del Paese. A quelle interne, in particolare, si attribuiscono finalità morali e politiche, secondo una retorica che vede il miglioramento dell'uomo attraverso il lavoro

⁵ «Le colonie penali non costituiscono di per sé stesse una pena, ma sibbene un modo, secondo il quale si sconta una pena imitatrice della libertà, sia che questa limitazione si concreti nella dimora obbligatoria in un determinato sito, sia che si concreti in una vera e

propria detenzione» (F. Carfora, 1897, p. 686.). È qui fatto riferimento alle colonie coatte ed ai penitenziari agricoli veri e propri.

della terra. Comune ad entrambe, il perseguimento di un fine economico: l'impiego fruttuoso in missioni di conquista di soggetti gravanti sulle casse dello Stato.

Caratterizzanti ogni testo, previsione o regolamentazione coloniale, Petit (2004) individua i seguenti elementi:

I. *La nozione di protezione.* Una popolazione penale viene disciplinata con il compito di educarla, il recluso è posto sotto la tutela di personale di assistenza e vigilanza a vocazione educativa.

II. *Una relazione peculiare con la natura.* La colonizzazione è accompagnata da una terminologia antropologico-giuridica che contrappone l'uomo di cultura, civile a quello naturale, primitivo. Proprio a due primitivismi si rivolge l'opera educatrice della colonia: quello degli abitanti indigeni dei domini lontani e quello dei criminali.

III. *Una visione del lavoro.* Strumento classico con doppia vocazione: mezzo di espiazione delle colpe e titolo di accesso originario alla proprietà

IV. *Una relazione familiare.* L'ideale della colonia penale è una convivenza sotto regime familiare, nella quale predominano i valori di tutela ed in cui si svolge materialmente il lavoro.

3.2 Le colonie penali agricole: una sperimentazione avanzata

Per quanto caratterizzante il dibattito, l'atteggiamento politico e giuridico dell'epoca liberale e per quanto condizionante nella storia di tante delle isole minori (cfr. J. White Mario, 1896), data la movimentazione massiva nel corso degli anni di decine di migliaia di soggetti ritenuti a vario titolo pericolosi e nei cui confronti risultava difficile o inconveniente l'accertamento di vere e proprie responsabilità penali, nell'esperienza delle colonie coatte - istituite per ospitare coloro che venivano destinati a domicilio coatto in località remote d'Italia (D. Fozzi, 2004) - non si può riconoscere l'anticipazione o lo sviluppo di una interessante visione della pratica detentiva. Sin dalla sua prima previsione nel 1863, l'invio a domicilio coatto rappresentò uno strumento puramente votato alla pulizia sociale e alla repressione politica, dunque all'isolamento, confermandosi questa vocazione anche dopo la sua trasformazione nel confino di polizia durante il periodo fascista (cfr. C. Ghini, A. Dal Pont, 1971)

Diverse e più ampie considerazioni offre invece la parabola delle colonie penali agricole, concepite in seno all'intenso dibattito sui sistemi penitenziari che ebbe luogo nella prima metà dell'Ottocento, e successivamente istituite a modello di quella

fondata dal Granducato di Toscana sull'isola di Pianosa nel 1858⁶ (cfr. C. Grassi, 1913; F. Mele, 1996). Il ruolo che verrà sempre attribuito alle colonie sarà quello di rappresentare una transizione fra la pena e la libertà per i condannati meritevoli di essere sottoposti ad un regime detentivo più favorevole di quello segregativo.

Il dibattito sulla riforma della scala penale e sull'unificazione del diritto penale sostanziale toccò il punto circa l'opportunità o meno di generalizzare l'istituzione delle colonie penali agricole (cfr. F. Mele, 1996), e si concluse nel merito nel 1889, con la pubblicazione del Codice Zanardelli. All'art. 14 si prevedeva che il condannato alla reclusione per un tempo non minore di tre anni, che avesse scontato metà della pena e non meno di trenta mesi, tenendo buona condotta, potesse ammesso a scontare il rimanente in uno stabilimento penitenziario, agricolo o industriale, o anche lavorando in opere pubbliche o private, sotto la potestà della Pubblica Amministrazione.

Le colonie erano votate al lavoro, elemento centrale nel pubblico interesse ed

in quello morale del detenuto. Secondo Regolamento del 1863⁷, i condannati - «generalmente impiegati in lavori agricoli (...), nelle materiali costruzioni, nelle lavorazioni e nei servizi domestici» (art. 33) - vedevano la loro giornata disciplinata nei particolari e votata al lavoro nei campi e nelle officine, dove operavano sotto la continua scorta dei di guardiani e agenti. Al direttore, *Capo della colonia*, era attribuita ampia discrezionalità nella conduzione della stessa. Anzitutto, stabiliva - nei limiti delle istruzioni del ministero dell'Inter-no - chi potesse approdare e sbarcare sull'isola (art. 2); poteva essere assistito nell'amministrazione dall'Agente Tecnico, suo subordinato, al quale demandare le questioni legate ai lavori agricoli e delle fabbriche e le relative contabilità (art. 8); poteva assumere o licenziare capi mastri liberi per le officine e agenti nel ruolo di assistenti ai lavori di campagna, alle fabbriche, ai magazzini e alle cantine (art. 14). Il Regolamento per le colonie penali agricole del 1887⁸ stabiliva che queste potevano aversi di due specie, quelle destinate ai lavori

⁶ La proposta di istituire una colonia penale agricola in Pianosa, con il non secondario fine di deflazionare gli stabilimenti cellulari, rappresentò il punto di arrivo di un decennio di innovazioni nel Granducato di Toscana quali, tra le altre, l'adozione di misure per «l'ammodernamento degli edifici carcerari, l'abolizione dei bagni penali, l'emanazione di dettagliati regolamenti interni ad ogni stabilimento» (Santoriello, 1996, p. 66).

⁷ D.M. 23 dicembre 1863. Questo regolamento speciale venne emanato per la colonia di Pianosa, andando a integrare quello generale per le case di pena del Regno del 1862 (R.D. 13 gennaio 1862, n. 6509) per quanto concerneva i condannati da inviarsi, la loro permanenza sull'isola, le mansioni del personale e dei dirigenti.

⁸ R.D. 6 gennaio 1887, n. 4318. Alla fine del 1886, dunque prima della pubblicazione del Codice

forzati e quelle per i condannati a tutte le altre pene (art. 1)⁹; l'invio nelle colonie era ordinato dal ministero dell'Interno (su proposta del consiglio di disciplina dei diversi luoghi di pena) per i condannati riconosciuti meritevoli di premio «per la durata dell'espiazione fatta e per la lodevole condotta» (art. 4), e la permanenza subordinata al mantenimento della stessa (art. 5). L'espulso dall'istituto non avrebbe potuto essere più destinato alla stessa colonia né ad altro «stabilimento di premio» (art. 9). Il direttore, perde parte delle sue prerogative a discapito di una nuova figura, quella dell'agronomo, che lo affiancava nelle decisioni tecniche attinenti agricoltura e industrie affini (art. 11) e che aveva diritto di voto riguardo a «tutti gli affari (...) relativi all'andamento industriale della colonia e specialmente all'attivazione di nuove coltivazioni, a nuove costruzioni, a lavori di miglioramento» (art. 17); ulteriori competenze gli erano attribuite in merito alla formazione delle squadre di lavoro (artt. 21-23).

Nella seconda metà dell'Ottocento andò affermandosi l'idea - anche attraverso

l'abolizione dei bagni penali e l'abbandono dei lavori forzati - che il lavoro non potesse essere più considerato come strumento puramente affittivo, bensì come «mezzo per favorire l'emenda del condannato e il suo reinserimento sociale una volta scontata la pena, e al tempo stesso per abbattere i costi dell'istituzione» (M. Calzolari, M. Da Passano, 2004, p. 133). Da un lato, questa nuova concezione del lavoro carcerario apriva ad una mitigazione dei rigori del sistema cellulare, permettendo il contatto diurno tra condannati e l'uscita dalle mura degli stabilimenti; dall'altro, il lavoro dei detenuti rappresentava un mezzo di riparazione dell'offesa alla società, andando ad alleggerire la spesa pubblica per il mantenimento e amministrazione degli stabilimenti ed occupandoli in lavori di pubblica utilità. Lavorare all'interno delle colonie penali poteva considerarsi «il modo più completo e perfetto con cui deve farsi espriare un condanna» (c. Grassi, 1913, p. 1114). Soprattutto sotto il forte impulso di Martino Beltrani Scalia, a lungo direttore generale delle carceri, si cominciò a pensare di assegnare i detenuti a lavori da svolgere

Zanardelli, erano funzionanti le colonie agricole di Pianosa, Gorgona, Capraia, Asinara, Castiadas, Isili, San Bartolomeo, Tre Fontane (Ponte Buttero), Corneto Tarquinia e Caltagirone: fino ad allora si applicava il regolamento del 1863, resosi inadatto a una situazione tanto diversificata.

Nel 1891, due anni dopo l'entrata in vigore del codice Zanardelli, verrà emanato il Regolamento generale

per gli stabilimenti carcerari e per i riformatori del Regno (R.D. 1 febbraio, n. 260), senza apportare particolari modifiche a quello precedente.

⁹ «Il regolamento non contiene ulteriori specificazioni e tale distinzione non comporta comunque nessuna differenza nella conduzione delle colonie e nel trattamento dei condannati» (Mele, 1996, p. 79).

all'aperto e non all'interno delle case di pena. Abbracciando l'idea del miglioramento dell'uomo attraverso la terra e della terra per mezzo dell'uomo, enorme fiducia fu riposta nella funzionalità delle colonie penali agricole (considerata anche la provenienza di gran parte dei condannati dalle aree rurali), preferibili a quelle industriali in vista dello sviluppo e bonifica delle aree rurali del paese.

Rimanevano comunque aperte una serie di questioni: quella dell'inadeguatezza delle strutture edilizie e dell'impianto di attività produttive al loro interno; quella della scelta delle tipologie di lavori più idonei; quella del regime amministrativo da adottarsi per l'introduzione delle attività lavorative negli stabilimenti; quella della concorrenza al lavoro libero (M. Beltrani Scalia, 1880). Il fatto che alcuni di questi problemi non trovassero soluzione fece sì che il lavoro carcerario rimanesse osteggiato da molti (P.G. Assirelli, I. Santangelo Spoto, 1902): in questo stato di cose le disposizioni del Codice Zanardelli si risolsero in mere enunciazioni di principio, in particolare in materia di esecuzione delle pene (e dunque di attuazione del sistema progressivo di espiazione da questo introdotto).

3.2.1 Opportunità e criticità del modello

«Quant gruppi d'isole abbiamo noi in Italia abbandonate (...)? La varietà di queste isole [che compongono gli arcipelaghi siciliani] e di quell'altre ancora che formano il gruppo dell'arcipelago toscano, le Diomedee e le Tremiti, quelle del golfo di Napoli, della Spezia e della Sardegna permetterebbe di poter dividere i centri della popolazione detenuta e di poterla guardare da presso senza le spese d'una flotta, dei trasporti di viveri, e il mantenimento d'un numeroso personale di custodia» (P. Nocito, 1868, pp. 208-209).

«Frattanto anche alle isole minori converrà pensare (...) e finché l'Italia nostra avrà una delle sue cento isole incolte, non vi dovrebbero essere altri luoghi di pena, altri lavori forzati fuorché gli agrari» (V. Garelli, 1870, pp. 6-7, 12).

L'idea di riproporre stabilimenti penitenziari sul modello di quello di Pianosa riscontrò particolare successo pubblico: alla fine dell'Ottocento saranno nate circa venti colonie agricole, concentrate per lo più in Sardegna, sulla costa tirrenica, nell'agro romano e sulle isole dell'arcipelago toscano (cfr. G. Cusmano, 1894; F. Carfora, 1897; C. Grassi, 1913; F. Mele, 1996; F. Mele, 2004;

V. Calzolaio, 2022)¹⁰. Le componenti del dibattito furono molteplici: da un punto di vista strettamente penalistico, un discorso sulla funzione della pena e una ricerca di soluzioni a quelli che si dimostravano essere gli effetti del trionfo della pena detentiva (primi fra tutti, l'emersione dell'inadeguatezza delle strutture carcerarie, il sovraffollamento delle stesse e la precarietà delle condizioni di vita al loro interno)¹¹; dal punto di vista dell'amministrazione dello Stato, la convenienza economica nell'adozione del modello colonia; da un punto di vista dello sviluppo del territorio, l'idea di creare centri di detenzione come punto di partenza per la colonizzazione interna ed il rilancio dell'industria agricola attraverso il lavoro dei detenuti¹². Inoltre, da un punto di vista puramente politico, alle colonie veniva riconosciuta grande «capacità di funzionare come sbrigativo e radicale

strumento di controllo del dissenso» (F. Carfora, 1897; G. Cusmano, 1902; C. Grassi, 1913). Sono inoltre riconoscibili un certo grado di funzione riparativa - l'impiego dei condannati nello svolgimento di opere di pubblica utilità avrebbe rappresentato il contrappeso alla commissione del reato - ed un'idea di difesa sociale, data la prevalente collocazione delle colonie in isole e territori solitamente disabitati.

Le speranze dei sostenitori del modello colonia trovarono riscontro positivo solo sotto alcuni aspetti: rispetto agli stabilimenti ordinari, alcuni dati statistici confermano come effettivamente fossero minore il numero di delitti e violazioni commessi al loro interno, i casi di recidiva (cfr. F. Carfora, 1897) e generalmente migliori le condizioni di salute (cfr. Santoriello, 1996). Dal punto di vista economico, tutti furono concorsi nel ritenere che il vantaggio al bilancio dello

¹⁰ Si evidenzia come l'esperienza delle colonie penali dell'arcipelago toscano (Pianosa, Gorgona, Capraia e Montecristo) sia rimasta parzialmente slegata dalle logiche di lavorazione e resa alla collettività di terreni inutilizzati, essendo stabilite in isole salubri e di piccole dimensioni - in alcuni casi condividendo lo spazio con le comunità civili che le abitavano - e sopravvissute alla parabola discendente comune alle altre.

¹¹ Punto di partenza nella genesi multifattoriale delle colonie penali si riconosce nelle «difficoltà a cui si va incontro nella gestione di un apparato carcerario che, per un verso, risulta particolarmente costoso (...) e, per un altro verso, consente di verificare empiricamente la distanza siderale che intercorre tra il generalizzato abbruttimento dei suoi utenti e l'irraggiungibile obiettivo dell'emenda, tanto

reclamizzato dai suoi teorizzatori» (F. Della Casa, 2006, p. 157)

¹² «Egli è urgente (...) che si studino, e sotto tutti gli aspetti, le isole nostre; giacché esse contengono i germi della futura grandezza e prosperità della patria nostra» (V. Garelli, 1865, p. 8).

«Perché l'Italia non potrà utilmente applicare ad opere pubbliche, passata la guerra, le braccia dei 12.000 e più condannati ai lavori forzati? Perché l'Italia non potrà, come la Francia, l'Inghilterra, l'America, utilizzare i condannati nel dissodamento delle terre, nella canalizzazione delle acque, nelle arginature dei fiumi, nella costruzione dei porti, delle strade e delle stesse prigioni (...)?» (F. Bellazzi, 1866, p. 116)

Stato fosse minimo, dovendosi anzi registrare la regolare chiusura in perdita di quello di quasi tutte le colonie: il costo per il mantenimento dei condannati superiore a quello dei condannati negli stabilimenti ordinari, l'ubicazione delle stesse in località isolate (e dunque le maggiori spese per trasporto dei vari generi e del personale), il fatto che l'attività agricola comportasse costi di fornitura e manutenzione di strumenti di lavoro e tutta un'altra ampia serie di fattori (G. Berardi, 1900) fecero sì che tali stabilimenti rappresentassero complessivamente un discreto peso per l'Erario (cfr. F. Carfora, 1897). Altra ragione della riduzione degli utili era legata al sistema penale stesso: la garanzia della continuità del lavoro era uno dei benefici dell'ammissione nella colonia; e se i lavori agricoli erano svolti dai liberi soltanto in certi periodi dell'anno, risulta chiaro che una tale garanzia comportasse la creazione artificiosa di lavori non indispensabili e scarsamente produttivi di utili (F. Mele, 2004). Allo stesso tempo, contribuiva a consolidare il favore per mantenimento e apertura delle colonie l'idea diffusa che l'amministrazione carceraria non perseguisse, attraverso queste, intenti meramente speculativi (A. Santoriello, 1996).

All'inizio del Novecento, i progetti di colonizzazione interna avrebbero potuto essere portati a compimento solo in minima parte: nel 1902, dei circa 20.000 ettari di terreni delle dieci colonie attive, solo 5100 risultavano cedibili (G. Cusmano, 1902); il periodo 1904-1914 vedrà la popolazione reclusa negli stabilimenti diminuire sensibilmente (R. Giulianelli, 2008b) e la conversione di alcune colonie ad altro uso. A circa mezzo secolo dalla fondazione di quella di Pianosa, l'esperienza riformista delle colonie andava chiudendosi in un sostanziale fallimento, determinando nettamente «il passaggio ad una penalità di mera detenzione» (A. Santoriello, 1996, p. 91) con caratteristiche che mal si conciliavano con nuove forme di sperimentazione.

4. Colonie alla deriva. L'idea del villaggio penitenziario

Negli anni '70 del Novecento erano ancora operative le colonie insulari di Asinara, Pianosa, Gorgona e Capraia¹³. Un articolo riguardante la Casa di lavoro

Rocco affiancava alle colonie agricole le case di lavoro all'aperto, quali stabilimenti di pena speciali destinati ai detenuti; la L. 16 luglio 1975, n. 354 definisce tutt'oggi la possibilità di istituire «sezioni per l'esecuzione delle misure di sicurezza della

¹³ L'impianto normativo a doppio binario definito dal Codice Rocco a partire dal 1930, e successivamente confermato dalla riforma dell'ordinamento penitenziario del 1975, volle le colonie agricole quali istituti per l'esecuzione di misure di sicurezza detentive. Peraltro, il Codice

all'aperto di quest'ultima, a mano dello stesso direttore del tempo, dà un'idea dello stato in cui versasse l'esperienza detentiva nelle stesse.

«L'ambiente carcerario di una Casa di lavoro all'aperto è particolare, e lo è tanto più se questa è ubicata su un'isola. Ogni schema tradizionale non trova qui un calzante raffronto: tutto è ridimensionato secondo differenti rapporti derivati da più ampie libertà dei detenuti, dall'isolamento e dalla lontananza dalla terra ferma. La sicurezza, o meglio, la presunta sicurezza che offre il mare contro le evasioni, diminuisce la sorveglianza e modifica le modalità nell'effettuarla. La lontananza da ogni contatto sociale contribuisce ad approfondire l'abbruttimento che già il lavoro agricolo determina, ed acuisce quel senso di abbandono che molti detenuti già sentono» (R. Ciccotti, 1970, p. 750)

Bolle detentive anacronistiche, in cui i mezzi materiali atti alla rieducazione scarseggiavano, vi erano tutti gli interessi da parte dell'amministrazione penitenziaria di dismettere gli istituti e da parte degli enti locali territoriali di rendere fruibili le località che li ospitavano.

Nel 1990 venne concepito ed elaborato un progetto estremamente innovativo, che vedeva coinvolta la struttura presente

sull'isola di Gorgona. Sulla scorta di un'intesa di massima raggiunta negli anni precedenti tra Enti locali e Ministero di Grazia e Giustizia, il 5 aprile 1990 i rappresentanti di suddetto ministero, Regione Toscana, Provincia e Comune di Livorno sottoscrissero un protocollo in cui esplicitavano la volontà di collaborare nel realizzare due interessi fondamentali della collettività - reintegrazione dei detenuti nel tessuto sociale e produttivo e tutela, valorizzazione e fruizione collettiva del patrimonio ambientale - attraverso la creazione di un "villaggio penitenziario" sull'isola di Gorgona.

Gli enti che stipularono il protocollo avrebbero teso al raggiungimento dei suindicati obiettivi attraverso la creazione di una realtà detentiva caratterizzata «da un'edilizia più simile a quella di una piccola comunità urbana che ad un istituto di pena, dalla presenza di detenuti a basso indice di pericolosità, con concreta disponibilità al reinserimento nonché da una pena integrazione con la comunità cittadina provinciale e regionale, favorita anche dalla presenza di un flusso turistico sistematico ed allargato, sia pure guidato e di tipo sociale». A tal fine, gli attori in gioco si impegnavano a «promuovere e sviluppare attività trattamentali e di risocializzazione ed in particolare quelle di formazione

colonia agricola e della casa di lavoro presso le case di reclusione» (art. 62).

professionale e lavorative, sia di tipo industriale, che di tipo agricolo», attività il cui sviluppo avrebbe potuto essere svolto «in forme associative con cittadini liberi». L'Amministrazione penitenziaria si impegnava a garantire «la migliore fruizione dell'isola da parte dei visitatori ed un'ideale accoglienza degli stessi, con l'apporto rilevante dei detenuti presenti sull'isola». L'elemento più interessante è che le parti, allo scopo dell'attuazione del progetto stesso, avrebbero dovuto cercare di favorire «l'insediamento di un nucleo anche se molto limitato di popolazione residente»¹⁴.

Il progetto del villaggio, nato nel 1989 e fortemente sostenuto dall'allora direttore generale degli istituti di prevenzione e di pena Nicolò Amato, vedeva inizialmente coinvolte anche gli istituti di Pianosa e Asinara¹⁵, mirando alla creazione di insediamenti penitenziari «puramente simbolici», caratterizzati da un'edilizia che riproducesse i moduli di una comunità libera e dallo svolgersi al loro interno di «attività d'integrazione forte tra la comunità reclusa e la comunità libera», anzitutto di tipo

lavorativo, mirate alla tutela dell'ambiente naturale in cui la struttura detentiva si inseriva e che permettessero di incanalare un flusso di turismo sociale e sostenibile. Attraverso questo progetto assolutamente innovativo - «progetto non tanto penitenziario, quanto di tipo sociale e culturale» -, l'amministrazione penitenziaria, sulla scorta della storia che le ha visto fare il destino di queste isole minori, attraverso l'istituto del carcere, si sarebbe fatta portatrice di messaggi inediti e di grande valore sociale¹⁶. L'attuazione di un progetto di tale portata avrebbe richiesto la creazione delle condizioni per il mantenimento di una comunità carceraria di detenuti e agenti e l'insediamento di una stabile comunità libera, anzitutto garantendo un maggiore numero di collegamenti con la terraferma, abbandonando la ricerca di una gestione a buon mercato della struttura carceraria e investendo sulla possibilità di autonomia della stessa.

¹⁴ Il testo integrale del Protocollo, di cui vengono riportati alcuni stralci, può leggersi in Specchia (1992, pp. 116-119).

¹⁵ Gli istituti di Pianosa e Asinara – chiusi rispettivamente nel 1997 e nel 1998 – furono particolarmente coinvolti nella lotta alla criminalità mafiosa di quegli anni e per forza di cose esclusi dal progetto. La Casa di lavoro all'aperto di Capraia era stata invece chiusa nel 1986.

¹⁶ Le idee fondative del progetto vennero espone dallo stesso Amato in un'intervista al programma radiofonico *Il filo di Arianna*, che dedicò tre puntate proprio alle realtà delle ultime tre isole carcere. La puntata può essere ascoltata all'indirizzo <https://www.fondazionenicoloamato.it/2019/07/12/isole-penitenziarie-la-gorgona>.

5. Buone pratiche a Gorgona, in prospettiva *de iure condendo*

L'attuazione organica del progetto del villaggio risulta essere rimasta, ad oggi, un orizzonte. Un orizzonte in direzione del quale, tuttavia, l'esperienza detentiva in Gorgona si è fortemente orientata tra il 1990 e il 2015, dando origine a pratiche in gran parte assolutamente innovative (S. Perinotto, L. Romiti, 2018). Il pensiero fondamentale all'origine di queste si muove nella cornice giuridica degli artt. 13.4 e 27.3 Cost., le cui tutele ricadono sull'art. 1 Ord. penit. L'art. 27.3 Cost, nella sua componente propositiva, pone la rieducazione quale finalità ultima della pena: i confini della nozione di rieducazione sono forniti dalla giurisprudenza costituzionale¹⁷ che, disconoscendo l'idea di un sistema penitenziario ispirato a logiche meramente custodialistiche, assegna alla rieducazione il significato dell'«acquisizione da parte del reo della capacità di vivere nella società rispettando i precetti penali e alla cui realizzazione i consociati stessi sono chiamati a partecipare con un impegno di tipo solidaristico» (F. Zacchè, 2018, p. 4). La persona del detenuto è posta al centro del sistema penitenziario, tutelata e riconosciuta

come soggetto attivo del trattamento, e una «rieducazione d'autorità» rappresenterebbe un «ossimoro»¹⁸. Preciso dovere dello Stato è di predisporre gli strumenti riabilitativi di cui necessita il condannato, secondo un progetto di risocializzazione, garantendo che il tempo della pena non rappresenti mai «una sorta di time out esistenziale, ma un tempo di opportunità per un ritrovamento di sé e di un proprio ruolo sociale»¹⁹.

Più a monte, l'attenzione per la persona, le sue libertà e il suo sviluppo sta alla base del c.d. principio personalista, principio che trova espressione negli artt. 2 e 3 Cost. Ricollegando il personalismo costituzionale al per-sonalismo in senso stretto, ci si riferisce non alla figura di un soggetto universale e astratto, ispirata dai canoni del diritto naturale, bensì all'uomo concreto, «meritevole di specifica preminenza in ragione della sua irripetibile ed ontologica unicità, ma anche della sua empirica formazione culturale e sociale» (T. Franza, 2018, p. 12). In quest'ottica, il pieno sviluppo della persona di cui all'art. 3.2 Cost. dipende, anzitutto, «dal completamento e dall'effettività di un diritto promozionale pleromatico (da *pléroma*, pienezza dell'essere), cioè ispirato da una cultura della

¹⁷ Corte costituzionale, sentt. 4 luglio 1974, n. 204; 12 maggio 1977, n. 78; 10 maggio 1979, n. 8.

¹⁸ Documento finale degli Stati Generali sull'esecuzione penale, Parte I, § 3. Il documento è consultabile sul sito www.giustizia.it

¹⁹ Documento finale degli Stati Generali sull'esecuzione penale, Parte I, § 3.

nonviolenza, dal primato dei beni non esclusivi e dall'affermarsi di una mistica laica» (*ivi*, p. 21); ed è teorizzabile un sistema in cui la punizione è legittima in proporzione all'effettività del diritto promozionale.

Il riconoscimento della difficoltà di comprensione dei confini della nozione di rieducazione del condannato (S. Buzzelli, M. Verdone, 2018) e di una certa utopia nella stessa così come classicamente intesa (T. Franza, 2018) danno spazio all'adozione della nonviolenza come metodo penitenziario rieducativo. Nella dimensione carceraria, congenitamente violenta, la pratica della nonviolenza mira a strozzare sul nascere l'azione aggressiva, sia di forma fisica che morale, esercitabile sulle persone sottoposte a restrizione di libertà e ad eliminare quei fattori ambientali che determinano l'innalzamento del tasso complessivo di violenza (S. Buzzelli, M. Verdone, 2018): il tempo della pena, nel suo senso artificiale del mero trascorrere cronologico, rimarrà spreco qualora non si adotti un metodo che permetta di farne prevalere la componente qualitativa²⁰.

Anche sulla scorta della ormai risalente raccomandazione R (2006) 2 sulle Regole penitenziarie europee, che all'art. 5 consiglia agli Stati membri di «adeguare la vita in carcere (...) il più possibile agli aspetti positivi della vita all'esterno del carcere», è allora necessario il compimento di uno sforzo culturale, legislativo e amministrativo per valorizzare quelle pratiche - linguistiche, organizzative, relazionali - che possono guidare la trasformazione del carcere da mera realtà spaziale a «luogo pleromato» (T. Franza, 2018), nel quale sperimentare un'etica benefica al processo di risocializzazione e che inverta la rotta delle conseguenze diseducative della detenzione attraverso una maggiore responsabilizzazione del detenuto²¹.

Parte delle relazioni e azioni che hanno fatto parlare del «caso Gorgona» (S. Buzzelli, M. Verdone, 2018), presumibilmente ultima isola carcere del Mediterraneo, sono state generate dalla ricca biodiversità naturale dell'isola. Emerge da subito la difficoltà di coniugare un discorso sul penitenziario ad uno di etica ambientale. Eppure, quest'accostamento teorizzato e praticato a

²⁰ Rilevandosi inoltre un problema nel linguaggio penitenziario, l'unione dei concetti di rieducazione e nonviolenza favorirebbe l'adozione di un «nuovo ordine di sostantivi» (S. Buzzelli, M. Verdone, 2018, p. 36), andando cioè a sostegno dell'idea per cui i problemi dell'esecuzione penale devono risolversi necessariamente sul piano culturale. Al riguardo, si veda anche Documento finale degli Stati Generali sull'esecuzione penale, parte VIII, § 1.

²¹ Nella Relazione del Tavolo n.2 degli Stati Generali sull'esecuzione penale si fa riferimento ad un «nuovo modello di detenzione [che] impone di affrontare il tema della maggiore responsabilizzazione del detenuto attraverso processi di graduale autonomizzazione, di composizione dei conflitti, nuove forme di rappresentanza, interventi sul procedimento disciplinare e forti investimenti culturali anche sul fronte del linguaggio».

Gorgona ha sostenuto una sfida lessicale, culturale, etica e giuridica i cui risultati sono rappresentativi della possibilità di osmosi tra carcere ed ecologia (e la sua estetica), quest'ultima entrando nell'ambito dell'esecuzione penale come metodo e filosofia rieducativa, offrendo soluzioni originali alla crisi del trattamento penitenziario ordinario e aprendo nuove finestre di dibattito etico sulla detenzione. Di più: la valorizzazione dell'esperienza di un carcere che va perdendo le proprie caratteristiche - si considerino esse connaturate o frutto dell'evoluzione storica dell'istituzione stessa - rappresenterebbe un

ottimo punto di partenza per una rifondazione della cultura della detenzione²².

La «dimensione comunitaria» del carcere sull'isola di Gorgona (S. Paone, 2003) potrebbe svilupparsi a partire dalla possibilità di condivisione dello spazio insulare con la comunità libera: la disponibilità naturale di uno «spazio di vita» (*ivi*, p. 93) che i detenuti contribuiscono a creare, ulteriore rispetto agli spazi carcerari e inglobante gli stessi, permetterebbe di allentare la contrazione tipica di questi ultimi, fornendo ai detenuti un tempo di vita ad alto potenziale risocializzante.

²² L'implementazione del modello Gorgona è stata così prospettata in occasione degli Stati Generali sull'esecuzione penale dai componenti del Tavolo 1 "Spazio della pena: architettura e carcere", Proposta 4: «Nell'isola di Gorgona esiste un carcere a custodia aperta dove i circa 60 detenuti utilizzano la cella solo per la notte vivendo la giornata all'aria parte in molteplici attività lavorative retribuite ed in spazi comuni per la vita di socializzazione. La proposta è di trasformare la Gorgona in una Bastoy italiana con recupero del vecchio borgo e creazione di miniappartamenti. Alla Gorgona oltre al carcere, esiste un vecchio borgo marinaro composto di più casette (anche queste, come l'Isola, di proprietà del Demanio ma date in concessione al Ministero della Giustizia), per lo più disabitate che potrebbero essere ristrutturate per ricavare dei miniappartamenti dai 30 ai 50 mq. Tali abitazioni potrebbero essere assegnate ai detenuti responsabilizzati a gestirle e trascorrervi la notte, le ore libere dalle attività lavorative e impegni di vita sociale comune. 11 Unità abitative di questo tipo saranno anche utilizzate per la vita affettiva dei detenuti che potranno ricevere visite ed anche ospitare i loro congiunti od amici nei periodi previsti

(anche di notte). La chiesetta locale potrebbe essere trasformata in luogo di culto per le diverse religioni. La ristrutturazione riguarderebbe anche il rilancio delle attività agricole e l'implementazione del turismo coinvolgendo i detenuti nel lavoro. Il tutto sarebbe accompagnato da un percorso di progettazione e realizzazione partecipata sia dei detenuti che del personale carcerario (così come indicato nella proposta 1 di questo tavolo). I detenuti assegnatari dei minialloggi autogestirebbero gli spazi loro concessi e la vita domestica accollandosi i relativi oneri (pulizia, piccoli lavori di manutenzione, lavanderia) rendendosene responsabili. La piccola spiaggia esistente nel versante del porticciolo (ove insiste anche il borgo marinaro), andrebbe rilanciata mediante bonifica e realizzazione di un organizzato stabilimento balneare, magari gestito dai detenuti stessi. Il turismo potrebbe interessare anche le escursioni nei luoghi montuosi, formando i detenuti a fare da guida. Attività di questo tipo favoriscono socializzazione, responsabilizzazione e preparano ad un reinserimento efficace nella società.

Bibliografia

- Assirelli Giuseppe, Santangelo Spoto Ippolito (1902), *Lavoro carcerario*, in *Il Digesto italiano*, 14, pp. 176-210.
- Baer Leonard D., Ravneberg Bodil (2008), *The outside and inside Norwegian and English prisons*, in *Geografiska Annaler: Series B, Human Geography*, 90 (2), pp. 205-216.
- Bellazzi Federico (1866), *Prigioni e prigionieri nel Regno d'Italia*, Tipografia di G. Barbera, Firenze.
- Beltrani Scalia Martino (1880), *Il lavoro de' condannati all'aperto. L'esperimento delle Tre Fontane*, in *Rivista di discipline carcerarie*, 10, pp. 177-213.
- Berardi Giuseppe (1900), *Impiego dei condannati nella bonificazione della terra in Sardegna*, in *Rivista di discipline carcerarie*, 25, pp. 276-284; 26, pp. 20-25.
- Bittner Kasha e Lozano Catalina (2014), *Exhibit Review: Being an Island (Inselndasein)*, in *Island Studies Journal*, 9 (1), pp. 179-180.
- Buzzelli Silvia e Verdone Marco (2018), a cura di, *Salvati con nome. Carcere e rieducazione nonviolenta: il modello dell'isola di Gorgona*, Giappichelli Editore, Torino.
- Calzolaio Valerio (2022), *Isole carcere. Geografia e storia*, Edizioni Gruppo Abele, Torino.
- Calzolari Monica e Da Passano Mario (2004), *Il lavoro dei condannati all'aperto: l'esperimento della colonia delle Tre Fontane (1880-1895)*, in Da Passano Mario (a cura di), *Le colonie penali nell'Europa dell'Ottocento*, Carocci Editore, Roma, pp. 129-187.
- Carfora Francesco (1897), *Colonia Penale*, in *Il Digesto Italiano*, 9 (3), pp. 718-760.
- Ciccotti Raffaele (1970), *La Casa di lavoro all'aperto di Capraia*, in *Rassegna di studi penitenziari*, 20, fasc. 4-5, pp. 749-771.
- Clark Eric e Clark Thomas (2009), *Isolating connections - connecting isolations*, in *Geografiska Annaler: Series B, Human Geography*, 91 (4), pp. 311-323.
- Cortelazzo Manlio e Zolli Paolo (1979), *Colonia*, in *Dizionario etimologico della lingua italiana*, Zanichelli, Bologna, p. 254.
- Cusmano Giuseppe (1902), *Il lavoro del condannato e la colonizzazione interna*, in *Rivista di discipline carcerarie*, 27, pp. 375-378.
- Id. (1904), *Montecristo*, in *Natura ed arte*, 4 (2), pp. 150-155.
- Darici Katuscia (2014), *El cuerpo y la isla. Metáforas de la corporeidad y el espacio en La piel fría de Albert Sánchez Piñol*, in *Orillas*, 3, pp. 1-16.
- De Giuli Chiara (2017), *Spazi insulari e spazi carcerari tra utopia e distopia. Il caso dell'isola di Pianosa nell'Arcipelago Toscano*, Tesi di Laurea Magistrale, Università Ca' Foscari di Venezia.
- Della Casa Franco (2006), *Dalle colonie penali alle misure alternative: ovvero tentativi (non riusciti) di detronizzazione della pena detentiva*, in *Materiali*

per una storia della cultura giuridica, 1, pp. 155-161.

Foucault Michel (2001), *Spazi altri*, in Vaccaro Salvo (a cura di), *Spazi altri. I luoghi delle eterotopie*, Mimesis, Milano, pp. 19-33.

Id. (2006), *Utopie. Eterotopie*, Cronopio, Napoli.

Fozzi Daniela (2004), Una "specialità italiana": le colonie coatte nel Regno d'Italia, in Da Passano Mario (a cura di), *Le colonie penali nell'Europa dell'Ottocento*, Carocci Editore, Roma, pp. 215-291.

Franza Teresa (2018), *Il pieno sviluppo della persona: principio super-supremo dell'ordinamento costituzionale*, in Buzzelli Silvia e Verdone Marco (a cura di), *Salvati con nome. Carcere e rieducazione nonviolenta: il modello dell'isola di Gorgona*, Giappichelli Editore, Torino, pp. 9-23.

Gambardella Alfredo (2009), *Le colonie penali nell'Arcipelago Toscano tra l'Ottocento e il Novecento*, Ibiskos Ulivieri, Empoli

Garelli Vincenzo (1865), *Delle colonie penali nell'Arcipelago Toscano. Lettere del Prof. Vincenzo Garelli*, Tipografia del R.I. de' sordomuti, Genova.

Id. (1870), *Delle colonie di beneficenza e di pena. Lettere sull'Arcipelago Toscano per Vincenzo Garelli*, Enrico Moreno Editore, Torino.

Giulianelli Roberto (2008), "Chi non lavora non mangia". L'impegno dei detenuti nelle manifatture carcerarie nell'Italia fra Otto e Novecento, in

Rassegna penitenziaria e criminologica, 3, pp. 83-107.

Ghini Celso e Dal Pont Adriano (1971), *Gli antifascisti al confino: 1926-1943*, Editori Riuniti, Roma.

Gillis John (2001), *Places Remoted and Islanded*, in *Michigan Quarterly Review*, 40 (1), pp. 83-107.

Goffman Erving (2010), *Asylums. Le istituzioni totali: i meccanismi dell'esclusione e della violenza*, Einaudi, Torino.

Grassi C. (1913), *Colonia penitenziaria*, in *Enciclopedia giuridica italiana*, 3 (2-2), pp. 1110-1165.

Hacking Ian (2004), *Between Michel Foucault and Erving Goffman: between discourse in the abstract and face-to-face interaction*, in *Economy and Society*, 33 (3), pp. 277-302.

Hay Peter (2006), *A Phenomenology of Islands*, in *Island Studies Journal*, 1 (1), pp. 19-42.

White Mario Jessie, *Il sistema penitenziario e il domicilio coatto in Italia*, in *Nuova Antologia*, serie 4^a, 64, pp. 16-34 - 65, pp. 313-335 - 68, pp. 681-707 - 70, pp. 503-519 - 71, pp. 121-142.

Mathiesen Thomas (1996), *Perché il carcere?*, Gruppo Abele, Torino.

Mele Franca (1996), *Le isole sono nate fatte per luoghi di pena. Pianosa e le colonie penali agricole nell'Italia dell'Ottocento*, in *Materiali per una storia della cultura giuridica*, 2, pp. 359-382.

Id. (2004), *L'Asinara e le colonie penali in Sardegna: un'isola penitenziaria?*, in Da Passano Mario (a cura di), *Le colonie penali nell'Europa dell'Ottocento*, Carocci Editore, Roma, pp. 189-213.

Nocito Pietro (1868), *Il diritto penale e le colonie agricole*, Stabilimento tipografico A. Mucci, Siena.

Paone Sonia (2003), *Il carcere come dimensione comunitaria: il caso dell'isola di Gorgona*, in *La rivista di servizio sociale*, 2, pp. 83-95.

Perinotto Stefano e Romiti Lisa (2018), *Cronistoria breve di fatti, relazioni e progetti dell'ultima isola-carcere italiana*, in Buzzelli Silvia e Verdone Marco (a cura di), *Salvati con nome. Carcere e rieducazione nonviolenta: il modello dell'isola di Gorgona*, Giappichelli Editore, Torino, pp. 165-196.

Petit Carlos (2004), *Colonia*, in Da Passano Mario (a cura di), *Le colonie penali nell'Europa dell'Ottocento*, Carocci Editore, Roma, pp. 27-35.

Robayna Andrés Sánchez (2009), *Breve mapa de islas comparadas*, in *Revista de Occidente*, 342, pp. 127-138.

Rosadi Giacomo (1900), *Del domicilio coatto e dei delinquenti recidivi*, Libreria Fratelli Bocca di F. Lumachi, Firenze.

Sabot Philippe (2012), *Linguaggio, società, corpo. Utopie ed eterotopie in Michel Foucault*, in *Materiali foucaultiani*, 1 (1), pp. 17-35.

Santoriello Antonio (1996), *L'isola di Pianosa e la nascita delle colonie agricole penali nell'Italia liberale (1860-1889)*, in Martone Luciano (a cura di), *Giustizia penale e ordine in Italia tra Otto e Novecento*, Istituto universitario orientale, Napoli, pp. 63-78.

Schliehe Anna K. (2016), *Re-discovering Goffman: contemporary carceral geography, the total institution and notes on heterotopia*, in *Geografiska Annaler: Series B Human Geography*, 98 (1), pp. 19-35.

Specchia Angelo (1992), *Gorgona. Storia e immagini di uno scoglio*, Pacini Editore, Pisa.

Vianello Francesca (2012), *Il carcere. Sociologia del penitenziario*, Carocci Editore, Roma.

Zacchè Francesco (2018), *Il senso costituzionale della rieducazione*, in Buzzelli Silvia e Verdone Marco (a cura di), *Salvati con nome. Carcere e rieducazione nonviolenta: il modello dell'isola di Gorgona*, Giappichelli Editore, Torino, pp. 3-7.

